Sent. n. 309/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Sigg.ri Magistrati

dott. Antonio Ciaramella	Presidente
dott. Saverio Galasso	Consigliere
dott. Giovanni Guida	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto n.**80970**, iscritto nel registro di segreteria, relativi al conto giudiziale n. 61269 - reso dall'Agente Contabile Maria Teresa Cristofori quale economo del Comune di Caprarola (VT) per il periodo di gestione Anno 2023, depositato l'11/06/2024;

visti gli atti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 11 giugno 2026, il relatore, cons. Giovanni Guida, il Procuratore Regionale nella persona del V.P.G. dott.ssa Eleonora Lener e l'agente contabile intervenuta personalmente.

FATTO

1. Con relazione di irregolarità n. 182/2025 il Magistrato delegato all'esame del conto giudiziale n. 61269 ha chiesto di accertare e dichiarare le irregolarità presenti nella gestione economale del Comune di Caprarola svolta nell'esercizio 2023 dall'agente contabile Maria Teresa Cristofori, nonché, in assenza di riconoscimento di debito fuori bilancio nelle more del presente giudizio da parte dell'ente di appartenenza, pronunciare condanna dell'economo alla restituzione di € 2.178,63.

Per quanto attiene alle criticità emerse in sede istruttoria, esse sono così sintetizzabili:

- a fronte di un ammontare massimo del fondo economale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento economale dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26 aprile 2013, successivamente modificato con deliberazione Consiliare n. 49 del 16 settembre 2015, pari ad € 12.000,00, corrispondente all'autorizzazione di Giunta per il PEG, essendo, invece, pari a € 1.000,00 l'anticipazione in concreto operata dal Responsabile dei servizi finanziari, importo poi integralmente restituito a fine esercizio, si evidenzia preliminarmente che la gestione

economale ha superato per € 1.178,63 l'anticipazione originaria;

- alla luce degli approfondimenti istruttori svolti emergerebbe una gestione economale inficiata da una grave illegittimità gestionale che presenterebbe una commistione tra una tipica gestione contabile di diritto del fondo economale ed una gestione contabile di fatto. La cassa di diritto, sulla base delle autorizzazioni amministrative (Regolamento, bilancio, PEG, infine autorizzazione del responsabile finanziario) non potrebbe superare gli € 1.000,00. La cassa di fatto sarebbe, invece, generata dalla emanazione di mandati diretti illegittimi in favore dell'economo, che si approvvigiona e ottiene maneggio di danaro su capitoli di spesa corrente;
- viene, in particolare, messo in evidenza come i mandati di pagamento riscontrati in sede istruttoria (registrati sul conto economale in entrata a titolo di "anticipazioni"), abbiano come creditore l'economo e come causale la spesa per il bene o servizio compatibile con l'oggetto del capitolo e dello stanziamento a monte. In questo modo, il mandato diventerebbe

un'operazione *ficta* per aggirare i vincoli di bilancio qualitativi e quantitativi. In punto di qualità, verrebbe aggirata la necessaria congruenza tra spesa registrata e transazione, in termini di oggetto ed effettivo destinatario (principio di veridicità); sul piano quantitativo, la possibilità di effettuare spese dirette, per cassa, da parte di un funzionario comunale, solo tramite il fondo economale, sorrette da buon d'ordine e pezza giustificativa sottostante;

- tali mandati emessi in entrata e le spese compiute in uscita, per € 2.178,63 sarebbero, quindi, illegittime per violazione degli artt. 191, comma 2, TUEL, nonché 3 e 6 di cui alla L. n. 136 del 2010 e, sul piano generale, si sarebbe generata una gestione economale di fatto, nell'ambito della quale, la relativa spesa sarebbe avvenuta senza titolo, sia nella provvista (incasso) sia nella spesa;
- sino al riconoscimento di debito da parte dell'ente, l'obbligazione e la prestazione dovrebbero restare a carico del funzionario, non essendo possibile opporre al Comune, l'ingiustificato arricchimento dell'ente ex art.

2041 c.c., in quanto l'art. 191, comma 4 TUEL osta all'applicazione di tale disciplina civilistica. Si rileva, altresì, che in caso di riconoscimento di debito, di contro, il quadro muterebbe completamente, in quanto la gestione economale (cioè di fondi per cassa per la gestione e pagamento di piccole spese, mediante cassa, salva rendicontazione) verrebbe sanata ai soli effetti restitutori/risarcitori sulla base di una prestazione documentativa adeguatamente satisfattoria ex 1197 c.c., facendo venire meno la necessità di sentenza di condanna, salvo la necessità di sentenza di accertamento, dichiarativa dell'irregolarità della gestione.

2. In vista dell'odierna udienza, la Procura erariale ha depositato una memoria conclusionale nella quale si chiede di dichiarare il conto n. 61269 irregolare, senza tuttavia addebito per l'agente contabile, in quanto le irregolarità evidenziate dal magistrato relatore non sarebbero dovute alla colpa grave dell'economo, ma unicamente alla procedura contabile adottata, riconducibile alle scelte organizzativa-contabile dell'Ente e sulla base della disciplina regolamentare comunale, nonché considerato che le singole spese effettuate

dall'economo risultano puntualmente documentate, trovano riscontro nel conto giudiziale e sono coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente.

3. L'Amministrazione comunale ha depositato una nota a firma del responsabile dei servizi finanziari nella quale si rappresenta che:

- per evitare ad inizio dell'esercizio finanziario, la costituzione di un fondo di cassa considerevole pari all'intero ammontare dell'anticipazione prevista dal regolamento, si è disposto con propri atti di determina alla liquidazione e pagamento di anticipazioni parziali, anche in considerazione del rispetto dei limiti di riscossione di contante presso lo sportello della tesoreria;
- vengono prodotti dei prospetti dai quali si ricaverebbe che l'economo aveva sempre la disponibilità della cassa economale e non ha utilizzato altri fondi al di fuori degli stessi: il totale dei movimenti di entrata ammontano ad €.3.178,63 e trovano corrispondenza con i movimenti di uscita di pari importo. Pertanto, non sarebbe presente alcuno sforamento della disponibilità della dotazione della cassa economale, alimentata dalle anticipazioni di cassa di 1.000,00 euro complessive e dai rimborsi

trimestrali per complessivi euro 2.178,63;

- l’emissione di mandati direttamente in favore dell’economo risulta conforme alla procedura prevista dagli artt. 16-19-20 e 23 del Regolamento economale;
- L’eventuale riconoscimento del debito di euro 2.178,63 nelle more del giudizio costituirebbe fattispecie atipica e innominata, assumendo nel caso natura prettamente ricognitiva e di regolarizzazione giuridico-contabile di spese già sostenute e documentate nell’esercizio 2023, senza un materiale esborso di somme;
- onde evitare future contestazioni l’Ente si impegna ad adottare un nuovo regolamento economale conforme alla nuova metodologia ordinamentale come previsto dalla Sentenza di questa Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 10/2026 del 12 gennaio 2026, ove sia previsto che all’Economo di disporre le anticipazioni su partite di giro al titolo 9 di entrata al SIOPE dell’economato e di far riversare i rimborsi all’Ente con impegno di spesa a titolo 7 con l’emissione di reversali di quietanza dei mandati imputati a titolo I della spesa; emettendo pertanto contestualmente ai mandati di pagamento nei pertinenti titoli di

spesa delle reversali di incasso sul capitolo delle partite di giro, aventi ad oggetto le anticipazioni di cassa a favore dell'Economo. In questo modo l'emissione di reversali di entrata a quietanza del mandato consentirà le registrazioni in bilancio dell'effettiva riduzione del fondo economale a seguito delle spese sostenute, in modo da non consentire il riutilizzo delle risorse di rimborso da parte dell'economo.

4. All'udienza del giorno 11 giugno 2026, presenti per il Comune di Caprarola il Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa --- ---, ed il Vicesindaco, dott. --- ---, la Procura si è riportata alle conclusioni già rassegnate negli atti scritti. L'Agente contabile, intervenuta personalmente, ha precisato quanto già esposto in atti e ha dato atto di come per la gestione sia stata seguita la procedura contabile prevista dal regolamento dell'ente. Conseguentemente, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare il Collegio non può non evidenziare come la gestione economale, nella quale si inscrive quella all'odierno esame, sia stata – alla luce dell'insegnamento della Corte

costituzionale (cfr. da ultimo sentenza n. 59/2024) - di recente oggetto di precipuo approfondimento pretorio da parte di questa Sezione (cfr. in particolare sentenze n. 10/2026 e n. 218/2026), i cui principi non possono che ribadirsi in questa sede.

1.1. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 59 del 18 aprile 2024, ha avuto modo di precisare che:

- il fondamento del giudizio di conto e della correlata giurisdizione esclusiva della Corte dei conti - *ex* art. 103, comma 2, Cost., volta alla «tutela del pubblico danaro» (sentenze Corte cost. n. 169 del 2018, n. 371 del 1998, n. 185 del 1982, n. 68 del 1971), deve individuarsi nel principio generale dell'ordinamento, «che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba esser assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale» (sentenze n. 1007 del 1988 e n. 114 del 1975). Ne discende, in ossequio al principio di necessarietà del giudizio di conto, «l'obbligatorietà della resa del conto giudiziale da parte di chi ha maneggio di denaro

o valori pubblici; in applicazione di tale principio a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia comunque maneggio di denaro e valori di proprietà dell'ente è consentito sottrarsi a questo fondamentale dovere (ancora sentenze n. 1007 del 1988, n. 114 del 1975)»;

- la figura dell'agente contabile «ha rappresentato fin dalla nascita dello Stato unitario una figura chiave nella cosiddetta gestione contabile delle pubbliche amministrazioni e, cioè, in quella fase della gestione operativa che segue quella amministrativa o volitiva condotta dall'apparato dirigenziale e direttivo e che è essenziale per mettere in atto le decisioni amministrative già prese in merito alla raccolta delle entrate, al pagamento delle spese e alla custodia dei beni precedentemente acquisiti dall'ente. La descrizione dei soggetti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti o di quelli che ricevono somme dovute allo Stato o altre delle quali lo Stato stesso ne diventa debitore, unitamente a quei soggetti che maneggiano denaro pubblico o che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, è

fornita dall'art. 74 del r.d. n. 2440 del 1923, di contabilità generale dello Stato. Più precisamente, sono qualificati agenti contabili: gli agenti della riscossione o esattori, il cui compito risulta essere quello di riscuotere le entrate e di versarne il relativo ammontare; gli agenti pagatori o tesorieri, incaricati della custodia del denaro e dell'esecuzione dei pagamenti; gli agenti consegnatari, addetti alla conservazione di generi, oggetti e materie di pertinenza della pubblica amministrazione; nonché tutti coloro che, senza legale autorizzazione, si ingeriscono negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono somme di spettanza dello Stato, ex art. 178 del regolamento di contabilità (r.d. n. 827 del 1924)»;

- in base a quanto previsto dall'art. 137 c.g.c., tale giudizio viene a coprire «un'ampia platea che vede interessati tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi, le case

popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

- la disciplina propria del giudizio di conto, recata dagli artt. 137-150 c.g.c., deve essere letta «in stretta connessione con i principi generali della giurisdizione contabile: di effettività e di concentrazione (artt. 2 e 3 cod. giust. contabile); del giusto processo (art. 4 cod. giust. contabile), dell'obbligo di motivazione e di sinteticità degli atti (art. 5 cod. giust. contabile). Il principio di effettività di cui all'art. 2 cod. giust. contabile deve essere correlato al principio di concentrazione al fine di assicurare una tutela piena ed effettiva degli interessi e dei diritti soggettivi. L'intendimento del giudizio di conto

è difatti quello di garantire la corretta gestione del pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni»;

- «a seguito della presentazione del conto giudiziale, l'amministrazione avvia le attività di parificazione attraverso un apposito procedimento autonomo e distinto dalle verifiche poste in essere da altri organi di controllo con la finalità di garantire alla pubblica amministrazione la correttezza della gestione del denaro o del patrimonio pubblico di sua pertinenza, anticipando l'attività affidata alla Corte dei conti che interviene solo quando sono stati svolti i controlli interni presso ciascuna amministrazione sulla predetta gestione».

1.2. Ciò posto, come condivisibilmente evidenziato, sul piano generale, nella relazione introduttiva dell'odierno giudizio, la garanzia di destinazione delle risorse alla finalità pubbliche si attua attraverso l'obbligo di rendicontazione pubblica, che radica i connessi controlli interni predisposti dall'ordinamento a carico della p.a. (vigilanza esercitata attraverso la parificazione del conto) e, infine, i collegati controlli giudiziari della Corte

dei conti (artt. 100 e 103 Cost.). Tali controlli si svolgono nelle forme contenziose del codice di giustizia contabile, quando l'obbligo di rendicontare e la relativa responsabilità assume carattere personale, in forza di un rapporto di servizio (responsabilità amministrativa-contabile) o del "maneggio di danaro pubblico o cose fungibili" (giudizio di conto), oppure, nelle forme e con le modalità stabilite per i controlli successivi sui bilanci degli enti territoriali, quando la sanzione è istituzionale e consiste nel ripristino del violato equilibrio del ciclo finanziario (art. 20 della l. n. 243/2012). Nel caso di specie, dunque, l'obbligo di rendicontare si radica nella qualificazione di "agente contabile" dell'economo, al quale si collega l'obbligo di custodia e di rendicontazione "giudiziale" (art. 74 del r.d. n. 2440/1923), ed infine il controllo giurisdizionale di questo giudice (art. 44 del r.d. n. 1214/1934). In base a tali norme tali ipotesi, il giudice contabile può dichiarare l'irregolarità della gestione contabile (art. 149, c. 3, c.g.c.) e l'eventuale responsabilità del gestore omissivo o negligente rispetto ai suoi doveri e obblighi, affiancando ad una sentenza dal contenuto

dichiarativo (relativa all'esatto adempimento dell'obbligo di *accountability*), una pronuncia di condanna, collegata all'obbligo di restituire le somme o i beni mancanti.

Giova, altresì, preliminarmente richiamare il § 6.4. del d.lgs. n 118/2011, in forza del quale "il servizio di economato di ciascuna amministrazione pubblica è disciplinato dal regolamento di contabilità che ne prevede l'articolazione e le modalità di gestione in relazione alla struttura organizzativa dell'amministrazione, alle tipologie e all'entità delle spese effettuabili, nonché all'esigenza imprescindibile di funzionalità ed efficienza. I fondi anticipati all'economo per l'espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell'esercizio al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate. L'economo, così come gli altri agenti contabili, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti".

Sempre sul piano generale è stato rilevato come il procedimento di spesa economale risulti caratterizzato da una sorta di inversione della procedura ordinaria: "La gestione economale,

difatti, è caratterizzata dalla deroga all'ordine cronologico delle fasi dell'ordinario procedimento di assunzione delle spese delle Pubbliche Amministrazioni" (sentenza n. 10/2026 di questa Sezione).

1.3. In particolare, alla luce del disposto degli artt. 153, comma 7, e 233 del TUEL, è stato evidenziato come la gestione economale si caratterizzi per la messa a disposizione dell'agente contabile di un fondo economale, che si presenta contabilmente autonomo, grazie alla sua registrazione in partite di giro, nonché giuridicamente attribuito alla responsabilità dell'economo, che, mediante l'acquisita disponibilità del relativo denaro, può effettuare i pagamenti finalizzati a sostenere "spese d'ufficio di non rilevante ammontare" (vincolo di destinazione ex art. 153 comma 7 Tuel). Ruolo centrale, a livello disciplinatorio, spetta ai regolamenti civici di contabilità, adottati ai sensi degli artt. 152 e 153, che devono contenere disposizioni specifiche per la gestione economale: in particolare, ai sensi del § 6.4. del d.lgs. n 118/2011, devono individuare tetti e tipologie di spesa coerenti con la destinazione dell'art. 153 comma 7 Tuel.

Tale centralità, tuttavia, "non può superare il carattere residuale e minimale delle spese effettuate tramite l'economo, strettamente correlato alla predetta imprevidibilità ed all'urgenza che connotano ontologicamente tale tipologia di spese" (sentenza n. 10/2026 di questa Sezione).

Nondimeno, l'autonomia regolamentare deve essere esercitata in modo coerente con le norme di diritto primario, in gran parte contenute nel Tuel (d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.). Le norme fondamentali sono costituite dagli 168, comma 2 e l'art. 179, comma 2, lett. c) Tuel (che agganciano la gestione contabile della cassa economale alle partite di giro, rinviando al d.lgs. n. 118/2011) e l'art. 191 comma 2 Tuel sulla procedura di spesa, imponendo che l'ordinazione di spesa trovi legittimazione nelle coperture a monte delle stesse partite di giro. … Il quadro normativo deve essere completato con la citazione della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 118/2011, nell'All. 4/2, in particolare, nei paragrafi: - § 6.4 che prescrive il suo contenuto minimo ed obbligatorio del regolamento economale/contabilità (tipologia e tetto massimo) - §§ 7.1 e 7.2, che nel ribadire che la cassa economale deve essere movimentata e registrata, stabilisce …

il principio del pareggio necessario … degli accertamenti ed impegni delle poste di entrata e spesa sui Titolo IX e VII delle sezioni contrapposte del conto del bilancio … Gli stanziamenti di bilancio entrata e spesa del conto terzi/partite di giro (come è noto, "non autorizzatori", cfr. par. 2, comma 3, nonché par. 11 All. 4/2 d.lgs. n. 118/2011) non hanno dunque la funzione di coprire, ma "solo" quella fondamentale di separare, in termini contabili (con la previsione dello stanziamento e la scrittura di accertamenti ed impegni), la cassa economale da quella ordinaria, rendendola scritturalmente evidente la separazione ed evitare pericolose confusioni … Del resto, tale trasparenza consente di derogare al principio generale posto dalla l. n. 136/2010 che vieta di operare in contanti per qualsiasi contratto della pubblica amministrazione, evitando di incorrere nelle nullità e nelle sanzioni degli artt. 3 e 6 della legge citata … In definitiva, l'esecuzione di accertamenti ed impegni sui capitoli del Titolo IX delle entrate e del Titolo VII delle spese, infatti, consente di imprimere sulla cassa messa a disposizione dall'economo con Regolamento, bilancio, PEG la stessa destinazione di spesa che l'art. 153 comma 7 Tuel prevede per competenza e

legittima la gestione 16 economale la quale, se avviene al di fuori di tale registrazione contabile, diventa “fuori bilancio” (art. 191 comma 4 e art. 194, lett. e) Tuel) ed espone a rischi di malversazioni.” (sentenza n.218/2026 di questa Sezione). In altre parole, “senza preventivi mandati di pagamento sul titolo I che, per quietanza, danno luogo a registrazione della relativa dotazione economale sul titolo 9 del bilancio, le partite di giro non possono assolvere alla propria funzione di monitoraggio della corrispondenza tra entrata e spesa, con conseguente esposizione della gestione a dinamiche elusive” (sentenza n.10/2026 di questa Sezione).

1.4. Ne deriva, che ai fini di una corretta rappresentazione contabile della gestione economale, in applicazione del principio della preventiva copertura finanziaria, il fondo economale deliberato, dopo essere stato iscritto in partite di giro mediante impegno di spesa sul titolo 7 e accertamento di entrata sul corrispondente titolo 9, deve confluire in quest’ultimo mediante reversali di quietanza dei mandati imputati al titolo 1 della spesa (coperti quindi da entrate dei titoli 1 e 3), dando così copertura alla spesa che verrà effettuata

dall'economo, da contabilizzarsi poi in bilancio mediante mandati di imputazione su quell'impegno. Pertanto, a chiusura esercizio, l'eventuale risultanza di spesa inferiore al fondo contabilizzato sul titolo 9 dovrà riconfluire nelle entrate correnti mediante mandato di pagamento sul titolo 7 della spesa, con quietanza di incasso sul titolo 3 dell'entrata. Per contro, la disponibilità dell'economo, se viene creata, mediante procedura inversa (attraverso mandati di pagamento sul titolo 7 della spesa la cui copertura finanziaria sul titolo 9 dell'entrata è stata rinviata alla fase post spesa), costituisce temporanea contabilizzazione di spesa in partite di giro, per la quale il divieto di cui al punto 6.3 del principio contabile rende chiaro il riferimento del successivo punto 6.4 a fondi anticipati all'economo, che hanno, invece, copertura finanziaria. La mancanza di preventiva copertura finanziaria rende la gestione economale non monitorabile attraverso le partite di giro, non consentendo, la mancanza di preventiva costituzione del relativo fondo, di registrare la graduale diminuzione dello stesso via via che vengono effettuate le spese, in quanto senza preventivi mandati di pagamento sul titolo 1 che, per quietanza,

danno luogo a registrazione della relativa dotazione economale sul titolo 9 del bilancio, le partite di giro non possono assolvere alla propria funzione di monitoraggio della corrispondenza tra entrata e spesa, con conseguente esposizione della gestione a dinamiche elusive, essendo i mandati di pagamento, che hanno *ex post* creato la dotazione medesima collocati in un percorso che, non essendo tracciato, non consente di escludere un maggior numero degli stessi.

1.5. Per quanto attiene, infine, alla quantificazione del fondo economale, giova ribadire che, ai fini di una corretta ed efficiente programmazione della tipologia di spese in esame, a valle della necessaria e più volte sopra richiamata determinazione regolamentare di un limite massimo annuale di spesa sostenibile per l'economo - a cui si dovrebbe accompagnare l'individuazione dei criteri per la successiva quantificazione annua del limite massimo di spesa globale - si pongono, sulla base della stima del fabbisogno dei servizi comunali interessati, effettuata mediante dati storici, il bilancio di previsione (autorizzazione di missione e programma) e il PEG (capitoli pertinenti, in partita di giro, 14 in entrata e spesa) ovvero

un’apposita deliberazione di Giunta per gli enti non tenuti all’adozione del PEG, con i quali viene operata la predetta determinazione in concreto. Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha già avuto modo di ricordare che «le spese economali costituiscano un’eccezione rispetto alla programmazione degli acquisti (l’art. 153 TUEL parla espressamente di «spese di ufficio di non rilevante ammontare») e sono dirette solo a fronteggiare esigenze impreviste inerenti, nella specie, alle «forniture non continuative di beni e servizi non programmabili e/o non disponibili a magazzino «ovvero ad altre spese urgenti, espressamente tipizzate, in ordine al quale il ricorso all’ordinario procedimento di spesa, costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell’azione amministrativa. Solo ciò giustifica il ricorso ad una procedura che si pone in oggettiva tensione con il principio di concorrenzialità. Proprio tale aspetto implica la duplice necessità di stanziare fondi non eccessivamente capienti e di prevedere nel regolamento un limite oggettivo di spesa che non sia del tutto discrezionale ed opinabile, quale è l’attuale riferimento alle spese di non rilevante ammontare; ciò al fine di evitare abusi gestionali

nei confronti dei quali l'economo non abbia la capacità e forza di contrapporsi L'indicazione di tale limite rappresenta "un elemento prezioso di ausilio per l'operatore il quale ha in questo modo uno strumento normativo per opporsi alle richieste dei dirigenti, i quali sovente preferiscono utilizzare il fondo economale oltre il consentito per esigenze di celerità e di semplificazione» (Corte dei Conti, Sez. Liguria, sentenza n. 105/2023).

2.Alla luce dei principi ora richiamati può procedersi all'esame dei profili di irregolarità, che il Collegio condivide, evidenziati dal Magistrato relatore nella relazione introduttiva dell'odierno giudizio.

2.1. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto dettagliatamente controdedotto dall'Amministrazione comunale nella memoria depositata, non può non rilevarsi come sia stata posta in essere una procedura di spesa, dal punto di vista contabile, distonica con i principi sopra ricordati che dovrebbero governare ogni gestione economale. Infatti, non trovando le somme utilizzate dall'economo riscontro tra i pagamenti del Tesoriere a favore dell'economo nelle c.d. partite di giro -

voce "anticipazione a favore dell'economo" – si è determinata "un'erronea contabilizzazione dei reintegri del fondo economale. L'economo, infatti, nell'incassare tale somma ha prelevato direttamente dai capitoli di spesa anziché dai pertinenti capitoli delle partite di giro (alla voce "Anticipazione di fondi per il servizio economato"), in violazione delle regole di iscrizione delle poste contabili del bilancio. Per la tracciabilità dell'anticipazione economale sarebbe stato necessario che a fronte di mandati di pagamento nei pertinenti capitoli di spesa emessi mensilmente, fossero contestualmente emesse reversali di incasso sul capitolo delle partite di giro aventi ad oggetto le anticipazioni di cassa a favore dell'economo. L'emissione della reversale di entrata a quietanza del mandato avrebbe consentito la registrazione in bilancio della effettiva riduzione del fondo economale a seguito alle spese sostenute." (Sez. giur. Marche, sentenza n. 55/2022).

2.2. Ciò appare chiaramente emergere dai dati contabili della gestione, così come ricostruiti nella seguente tabella predisposta in sede istruttoria:

Dotazione massima da regolamento	**Dotazione PEG (Titolo 7- Uscite Per Conto Terzi E Partite Di Giro- 701- Uscite per partite di giro- Cap. *130500.0)***	**Totale anticipazioni**	**Entrate rendicontate**	**Rimborsi SIOPE**	**Spese rendicontate**	**Spese SIOPE**	**Restituzioni Fine esercizio**
€ 12.000,00	**€ 12.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ 2.178,63**	**€ 1.000,00**	**€ 2.178,63**	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**

SPESE RENDICONTATE		
Determina n. 338 del 4 aprile 2023	**€ 249,10**	**Totale € 2.178,63**
Determina n. 696 del 13 luglio 2023	**€ 568,21**	
Determina n. 1043 del 17 ottobre 2023	**€ 381,64**	
Determina n. 1372 del 22 dicembre 2023	**€ 979,68**	

Emerge, dunque, plasticamente come venga a configurarsi quella che icasticamente è stata definita nella relazione di irregolarità "una gestione contabile di fatto" del fondo economale, che si è autoalimentata con le reintegrazioni in corso di gestione, al di fuori del corretto circuito contabile in partite di giro. Del tutto inconferenti appaiono, al riguardo, le osservazioni svolte dall'Amministrazione comunale in ordine alla configurabilità nel caso di specie di "una procedura contabile seguita non più corretta per la Corte dei Conti, da una metodologia non ammessa più

dall'ordinamento". L'irregolarità della gestione, infatti, non è stata postulata in sede introduttiva del presente giudizio e ora accertata dal Collegio sulla base di un *revirement* di questa Sezione, ma in forza alla disciplina contabile di riferimento sopra ricostruita, che non ha subito modifiche.

2.3. Come, tuttavia, condivisibilmente rilevato dall'Amministrazione comunale nella predetta memoria, l'accertata irregolarità della gestione è, almeno in parte, riconducibile alle richiamate previsioni del "Regolamento comunale per il servizio economato", che appaiono distoniche rispetto al quadro normativo sopra ricostruito, per quanto attiene, in particolare, alla possibilità, prevista dal comma 2 dell'art. 19, per l'economo di "effettuare pagamenti con imputazione della spesa su capitoli preventivamente impegnati dal responsabile del servizio competente, purché la spesa rientri nelle casistiche previste dal precedente articolo 17" [da leggersi presumibilmente come 18]. Al riguardo, incidentalmente, si rileva come emerga, senza dubbio, la necessità, anticipata nella stessa memoria del Comune, nella quale ci si assume un preciso impegno al riguardo, di "adottare un nuovo regolamento economale … dove sia previsto che

all’Economo di disporre le anticipazioni su partite di giro al titolo 9 di entrata al SIOPE dell’economato e di far riversare i rimborsi all’Ente con impegno di spesa a titolo 7 con l’emissione di reversali di quietanza dei mandati imputati a titolo I della spesa; emettendo pertanto contestualmente ai mandati di pagamento nei pertinenti titoli di spesa delle reversali di incasso sul capitolo delle partite di giro, aventi ad oggetto le anticipazioni di cassa a favore dell’Economo. In questo modo l’emissione di reversali di entrata a quietanza del mandato consentirà le registrazioni in bilancio dell’effettiva riduzione del fondo economale a seguito delle spese sostenute, in modo da non consentire il riutilizzo delle risorse di rimborso da parte dell’economo”.

2.4. Pur ritenendosi condivisibile e qui da intendersi integralmente riportato quanto sostenuto nella relazione introduttiva del presente giudizio in ordine al necessario ricorso alla procedura di riconoscimento dfb per la quota di spesa di euro 2.178,63, essendo avvenuta senza titolo, sia nella provvista (incasso) che nella spesa, nel caso di specie la conseguente erronea valutazione del Comune

di non procedere al predetto riconoscimento prima dell'odierno giudizio non può ridondare, nel caso di specie, in una responsabilità dell'economo, in quanto appare potersi escludere l'elemento soggettivo della colpa grave, in adesione alla prospettazione della Procura erariale, a fronte, del (viziato) quadro regolamentare comunale di riferimento, degli atti posti in essere dal Responsabile del servizio finanziario richiamati nella memoria comunale e delle procedure in concreto operate nell'esecuzione della spesa, che non appaiono, per le precipue modalità operative, ritenere sorta una specifica obbligazione in capo all'economo. Incidentalmente non può non rilevarsi che resta ferma, per una corretta ricostruzione della rappresentazione contabile, la doverosità del predetto riconoscimento di dfb, in quanto sorto, per le motivazioni sopra esposte, ontologicamente "fuori bilancio". Anche sul punto, dunque, si ribadiscono, a livello ricostruttivo, i principi fissati nella pronuncia di questa Sezione n. 218/2026, che, nel caso di specie - a fronte dell'escludibilità *aliunde* della configurabilità di un addebito in capo all'economo, pur a fronte degli accertati profili di irregolarità della gestione – appaiono da

contemperare, dato il lasso temporale intercorso rispetto al rendiconto di gestione in esame, con i principi fissati dalle Sezioni Riunite in speciale composizione di questa Corte con la sentenza n. 16/2022, in ordine irretrattabilità dei saldi esposti nei rendiconti.

3. Da ultimo, resta ferma la necessità che l'Ente adotti una disciplina che renda conformare l'azione amministrativa alle osservazioni formulate da questa Sezione.

4. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 61269 relativo alla gestione 2023.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026.

Il Magistrato estensore — Il Presidente

Giovanni Guida — Antonio Ciaramella

f.to digitalmente — *f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 04 settembre 2026

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente